

Dolomiti – Dolomiten – Dolomites - Dolomitis UNESCO

STATUTO DELLA FONDAZIONE

Articolo 1 Denominazione e sede

Per iniziativa delle Province autonome di Bolzano e Trento, delle Province di Belluno, Pordenone e Udine, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione Veneto è istituita la Fondazione "Dolomiti – Dolomiten – Dolomites – Dolomitis UNESCO", di seguito denominata anche Fondazione. La Fondazione ha sede legale e fiscale presso la Provincia di Belluno ed è dotata di cinque sedi operative collocate presso ciascuna Provincia di cui al primo comma, in modo da assicurare un sistema gestionale efficiente e integrato.

Previa intesa sulle condizioni, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'ammissione, quali nuovi soci aderenti, di soggetti pubblici che, successivamente alla costituzione, intendano aderire alla Fondazione, condividendone la finalità e si impegnino a contribuire al fondo di dotazione ed alle spese annuali di esercizio.

Per l'ammissione dei nuovi soci è necessario il preventivo benessere di tutti i soci fondatori.

Articolo 2 Scopo

La Fondazione si propone di contribuire ad uno sviluppo conservativo e durevole del patrimonio mondiale UNESCO Dolomiti.

La Fondazione è garante, tramite i propri soci fondatori, dell'attuazione degli obiettivi definiti nel piano di gestione.

In particolare, per raggiungere questo scopo, la Fondazione:

- a) promuove la cooperazione tra i soci fondatori, al fine di assicurare l'armonizzazione delle politiche di gestione del Bene UNESCO poste in essere da ciascun Ente, nel quadro degli indirizzi stabiliti dal piano di gestione;
- b) promuove, sulla base del piano di gestione, l'eventuale adozione di nuovi strumenti di salvaguardia del Bene UNESCO, al fine di perseguire con azioni comuni ulteriori forme di protezione, conservazione e valorizzazione, nel rispetto dell'ordinamento istituzionale delle parti;
- c) cura la comunicazione fra i soci fondatori ai fini dell'attuazione del piano di gestione;
- d) promuove e cura tra i soci fondatori lo scambio di informazioni e documenti;
- e) istituisce appositi tavoli tematici con gli enti locali, con gli enti parco, nonché con le altre amministrazioni e istituzioni pubbliche e private e con esperti;
- f) collabora con tutte le istituzioni internazionali, comunitarie, nazionali, regionali e locali;

- g) predisporre periodici dossier informativi sullo stato d'attuazione del piano di gestione, che saranno messi a disposizione delle autorità, pubbliche e private, operanti nel settore che ne facciano richiesta;
- h) trasmette e diffonde le conoscenze del patrimonio UNESCO;
- i) diffonde la cultura della tutela del territorio in collaborazione con scuole e istituzioni pubbliche o private;
- j) organizza ricerche, mostre, relazioni, conferenze ed ogni altro tipo di manifestazioni;
- k) assicura l'istituzione di apposito sito web ed indirizzo di posta elettronica al fine della rappresentanza unitaria, delle comunicazioni ufficiali e della consultazione al pubblico.
- l) esprime parere nell'ambito della pianificazione territoriale regionale e provinciale, con riguardo al Bene.

La fondazione non persegue fini di lucro.

Articolo 3 Patrimonio e fondo di gestione

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dai beni mobili, immobili e dotazioni finanziarie conferiti dai soci fondatori all'atto della costituzione come primo fondo di dotazione.

Tale patrimonio potrà essere successivamente incrementato da ulteriori conferimenti da parte dei soci fondatori e sostenitori e da eventuali contributi, donazioni, eredità e legati.

Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi della fondazione e i relativi organi devono preservarne l'integrità.

Il fondo di gestione è costituito dai conferimenti annuali dei soci fondatori in misura di un quarto per la Provincia autonoma di Bolzano, di un quarto per la Provincia autonoma di Trento, di un quarto ripartito tra la Provincia di Belluno e la Regione Veneto e di un quarto ripartito tra la Provincia di Pordenone, la Provincia di Udine e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché dai conferimenti di soci sostenitori e di soggetti pubblici e privati destinati a perseguire gli scopi della fondazione.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e si chiude il successivo 31 dicembre.

Articolo 4 Sostenitore

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la qualifica di sostenitore alle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, ed in particolare ai comuni, alle amministrazioni dei parchi, alle università e agli enti di ricerca del territorio Bene UNESCO, che, condividendo gli scopi della Fondazione, contribuiscono al fondo di gestione della Fondazione su base annuale o pluriennale mediante apporti, in denaro o in natura, nella misura minima e secondo modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con prestazioni e attività, anche professionali, di particolare rilievo.

Articolo 5 Organi della fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio Direttivo;

- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di revisione;
- e) il Collegio dei Sostenitori;
- f) il Comitato Scientifico.

Art. 6 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal legale rappresentante di ciascun socio fondatore di cui all'articolo 1, o da un suo delegato. I consiglieri durano in carica per il periodo in cui ricoprono la rispettiva carica, ovvero per il periodo di validità della delega.

Al Consiglio Direttivo spettano le seguenti funzioni:

- a) assume gli impegni reciproci e gli indirizzi a carattere strategico per la definizione da parte del Consiglio di Amministrazione del piano di gestione e per il conseguimento degli obiettivi indicati dall'articolo 2, assicurando un livello armonizzato di azioni rispetto alle politiche territoriali e ambientali relative al Bene UNESCO di pertinenza di ciascun territorio;
- b) verifica lo stato di attuazione delle attività della Fondazione sulla base anche dei risultati dei monitoraggi svolti dal Consiglio di Amministrazione;
- c) esprime parere obbligatorio sugli atti di pianificazione, programmazione e sugli strumenti finanziari adottati dal Consiglio di Amministrazione..

Con proprio atto organizzativo il Consiglio Direttivo determina le modalità di organizzazione, di convocazione e di funzionamento del Consiglio medesimo, definendo in particolare gli ambiti di interesse e la periodicità delle sedute.

Il Consiglio Direttivo può altresì prevedere di attivare un apposito Forum volto ad assicurare appropriate forme di coinvolgimento e di partecipazione degli enti territoriali, degli enti parco e degli enti di gestione delle aree protette, indicando periodici incontri.

Articolo 7 Il Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, ivi compreso il Presidente. Ciascuna Provincia socia fondatrice nomina come proprio rappresentante l'assessore provinciale competente pro tempore. I consiglieri durano in carica per il periodo in cui ricoprono la rispettiva carica provinciale.

Al Consiglio d'Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Per conseguire le finalità della Fondazione, il Consiglio d'Amministrazione in particolare:

- a) adotta la strategia della gestione complessiva e definisce il programma annuale d'attività;
- b) stabilisce l'importo annuale del fondo di gestione;
- c) adotta il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo;
- d) nomina il Segretario Generale;

- e) adotta il regolamento d'organizzazione e funzionamento dei servizi, nonché tutti gli altri atti regolamentari necessari per il buon funzionamento della Fondazione e le relative modifiche;
- f) delibera sull'ammissione di nuovi soci aderenti e sulle relative condizioni, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1;
- g) delibera su ogni altro oggetto d'interesse della Fondazione;
- h) delibera su tutte le materie non specificatamente attribuite ad altri organi e, qualora lo ritenga opportuno, delega al Presidente la cura degli atti relativi alla gestione.

Articolo 8 **Convocazione e quorum**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, sempre quando il Presidente lo ritenga necessario, nonché su richiesta di almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione.

L'avviso di convocazione è notificato a tutti i Consiglieri almeno dieci giorni prima del termine fissato per la riunione. Nei casi di particolare urgenza la notificazione può avvenire con semplice preavviso di quarantotto ore. La notificazione può avvenire per via telematica o altro mezzo atto a dimostrare l'avvenuta convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il Consiglio delibera con il voto favorevole di almeno tre componenti.

Le deliberazioni constano di apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e steso su apposito libro, da tenersi secondo le modalità previste per l'omologo libro per le società per azioni.

Articolo 9 **Il Presidente**

La Presidenza del Consiglio di Amministrazione è assegnata, a rotazione e con durata di tre anni, al componente del Consiglio di Amministrazione nominato da ciascuna Provincia, seguendo l'ordine alfabetico del nome delle Province stesse.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione:

- a) ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- b) stipula e firma i contratti e tutti gli atti della Fondazione;
- c) ordina i pagamenti nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio;
- d) sovrintende al buon funzionamento amministrativo e tecnico della Fondazione nel suo complesso ed è responsabile, unitamente al Segretario Generale, della regolare attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

In assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente al quale il Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione, può delegare determinate categorie di compiti.

La vicepresidenza è assegnata a rotazione e con durata di tre anni al componente del Consiglio di Amministrazione della provincia successiva in ordine alfabetico a quella che ha espresso il presidente.

Articolo 10 **L'Organo di revisione**

I soci fondatori nominano l'organo di revisione, composto da un minimo di uno ad un massimo di tre revisori dei conti, nonché dai relativi supplenti. Il revisore o i revisori resteranno in carica per un periodo di tre anni e il loro mandato potrà essere riconfermato per un'ulteriore sola volta.

Il o i revisori dei conti devono essere iscritti negli albi dei revisori dei conti, dei commercialisti o dei ragionieri. Non possono essere distolti dal loro incarico, fatto salvo che non adempiano ai loro doveri.

Il revisore o i revisori verificano l'attività d'amministrazione della Fondazione ai sensi degli articoli 2403, 2404, 2405 e 2407 del codice civile, redigono una relazione sul bilancio di previsione nonché sul bilancio di esercizio ed esprimono pareri obbligatori sulle variazioni di bilancio. Inoltre prestano consulenza finanziaria al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11

Il Collegio dei Sostenitori

Il Collegio dei Sostenitori è composto dai soci fondatori e da tutti i sostenitori della fondazione, persone fisiche e rappresentanti nominati dai sostenitori persone giuridiche.

Il Collegio dei Sostenitori:

a) fornisce pareri e proposte sulle attività e sui programmi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi;

b) può proporre l'ammontare dei contributi da versare al fondo di gestione, al fine di poter assumere la qualifica di sostenitore.

Il Collegio dei Sostenitori è presieduto dal Presidente della Fondazione ed è dallo stesso convocato, almeno una volta l'anno, anche al fine di promuovere forme di approfondimento e confronto su temi scientifici o comunque correlati al Bene UNESCO e alla sua gestione.

Articolo 12

Il Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Comitato Scientifico, composto da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti, determinandone la durata, con la funzione di prestare consulenze tecnico-scientifiche sulle materie e problematiche attinenti la gestione e conservazione del Bene UNESCO.

Il Comitato Scientifico può altresì esprimersi sul monitoraggio della gestione e attività di ricerca, con la facoltà di proporre miglioramenti.

Articolo 13

Il Segretario Generale

L'incarico di Segretario Generale è conferito dal Consiglio d'Amministrazione; il Segretario dura in carica per tre anni. L'incarico è rinnovabile e può essere revocato, dal Consiglio stesso, su richiesta del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri.

Il Segretario Generale cura l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi riguardanti l'amministrazione stabiliti dal Consiglio Direttivo, Consiglio d'Amministrazione e dal Presidente.

Il Segretario Generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute degli organi collegiali della Fondazione.

Articolo 14
Agevolazioni da parte dei soci

Allo scopo di contenere i costi, i soci si impegnano a mettere a disposizione della Fondazione strutture e spazi funzionali all'attività della stessa gratuitamente, o a tariffe ridotte.

Articolo 15
Durata, scioglimento e devoluzione dei beni

La fondazione si estinguerà qualora venga meno l'iscrizione delle Dolomiti nell'elenco del patrimonio mondiale dell'UNESCO o qualora il suo scopo sia divenuto impossibile o siano divenuti eccessivamente onerosi i mezzi per attuarlo.

In tal caso i beni e gli immobili rimasti in proprietà della Fondazione devono essere restituiti, al netto degli eventuali saldi passivi di liquidazione, ai soci fondatori o ai sostenitori che li hanno forniti.

Articolo 16
Disposizioni richiamate

Per quanto non contemplato dal presente statuto si rinvia alle norme di legge vigenti in materia.

Articolo 17
Qualifiche relative a persone

Le qualifiche relative a persone che nel presente statuto compaiono solo al maschile, si riferiscono indistintamente a persone di sesso femminile e maschile. Nel presente statuto si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo.